

## VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22, D.L. 18/2020 come successivamente integrato e modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 34/2020

Oggi, 17 luglio 2020,

tra

la società Belron Italia S.p.A., rappresentata dalla Dr.ssa Sandra De Santis, assistita dall'Avv. Massimo Dramis (qui di seguito, anche la "Società")

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, rispettivamente in persona dei Sig.ri Federico Antonelli, Paolo Proietti e Marco Demurtas (di seguito, congiuntamente, anche le "OO.SS.") e la RSA in persona della Sig.ra Maria Lo Giudice (di seguito, anche la "RSA")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

### Premesso che:

- A. con accordo sindacale del 7 aprile 2020, la Società e le OO.SS. (di seguito, congiuntamente, le "Parti") hanno convenuto in merito al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (C.I.G.D.) ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 per il personale addetto alla sede aziendale di Milano, Via Caldera, 21 e per le altre unità locali della Società elencate nell'Allegato 1 al suddetto verbale, con decorrenza dal 23 marzo 2020 e per la durata di 9 settimane (13 per le Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna);
- B. l'art. 70 del D.L. n. 34/2020 ha successivamente modificato l'art. 22 del D.L. n. 18/2020, nel frattempo convertito con modifiche nella Legge n. 34/2020, prevedendo la possibilità di incrementare sino al 31 agosto 2020 il suddetto periodo di ulteriori 5 settimane, nonché riconoscendo un periodo aggiuntivo della durata massima di altre 4 settimane decorrenti dal 1° settembre 2020 sino al 31 ottobre 2020, anticipabile anche a periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 52/2020;
- C. con accordo sindacale del 4 giugno 2020, stante la persistenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Parti hanno convenuto circa la sussistenza dei presupposti per la presentazione della domanda di ammissione al trattamento di C.I.G.D. per le ulteriori 5 settimane previste dalle disposizioni sopra richiamate, con decorrenza dal 25 maggio 2020 per le unità di cui all'Allegato 1 al predetto verbale di accordo e dal 22 giugno 2020 per quelle site nelle Regioni della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto;
- D. successivamente, stante il prolungarsi degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con comunicazione datata 14 luglio 2020, la Società ha inviato alle OO.SS. richiesta di esame congiunto in via telematica per la domanda di trattamento di C.I.G.D. relativa al periodo aggiuntivo di ulteriori 4 settimane di cui al citato art. 70 del D.L. n. 34/2020, così come ulteriormente disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 52/2020;
- E. in data 17 luglio 2020 è stato effettuato l'esame congiunto in via telematica, nel corso del quale le Parti, dopo aver esaminato la situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono date atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda




di ammissione al trattamento di C.I.G.D. per ulteriori 4 settimane ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, dell'art. 70 del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 1, D.L. n. 52/2020.

### Tutto ciò premesso

- 1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di C.I.G.D. ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., per un massimo di n. 809 dipendenti occupati presso la sede aziendale e le unità di cui all'Allegato 1 (qui di seguito, le "Unità");
- 2) il trattamento di C.I.G.D. sarà richiesto per un periodo di 4 settimane con decorrenza, per tutte le Unità, dal 7 settembre 2020;
- 3) le Parti concordano la sospensione o riduzione fino a zero ore per n. 809 dipendenti addetti alle Unità;
- 4) la Società applicherà meccanismi di rotazione fra il personale sospeso, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali, in considerazione della fungibilità professionale. La rotazione del personale verrà effettuata con modalità che consentano, per quanto possibile, periodi di collocazione in C.I.G.D. omogenei con quelli degli altri colleghi fungibili coinvolti nella rotazione stessa e, comunque, nel rispetto delle preminenti finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- 5) si conviene, altresì, che durante il periodo di C.I.G.D., in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso non inferiore a 2 (due) giorni;
- 6) ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 introdotto dall'art. 70 del D.L. n. 34/2020, la Società anticiperà ai lavoratori interessati il trattamento di C.I.G.D. relativo al periodo di 4 settimane oggetto del presente accordo, a seguito della specifica procedura che verrà emessa dall'INPS, come previsto dal messaggio n. 2856 del 17 luglio 2020 del medesimo Istituto;
- 7) con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società



Le OO.SS.



Piero Proietti  
La RSA

Gloria Lo Giudice